

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

DISEGNO DI LEGGE:

"SOPPRESSIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA: Norme sul passaggio
ai Comuni del Personale, dei beni e delle funzioni"

Relatore:

Prof. Giovanni Dilonardo

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Signor Presidente, Signori Consiglieri,

Con il disegno di legge che viene sottoposto alla discussione ed alla approvazione di questa Assemblea e che riguarda lo scioglimento degli Enti Comunali di Assistenza e l'attribuzione ai Comuni delle relative funzioni, la Regione Puglia entra in piena fase attuativa del DPR n. 616 del 24/7/77.

Infatti l'8° comma dell'art. 25 del precitato decreto presidenziale recita testualmente: "Le attribuzioni degli Enti Comunali di Assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi Comuni entro e non oltre il 30/6/78. Le Regioni con proprie leggi determinano le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciolti Enti Comunali di assistenza ai Comuni nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente".

Inoltre l'ultimo comma dello stesso articolo 25 stabilisce che "fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai Comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli EE.CC.AA. e delle IPAB di cui al presente articolo conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale".

Signor Presidente, Signori Consiglieri, l'attuazione della 382 con i suoi decreti presidenziali deve vedere impegnati Regioni, province, Comuni, Comunità Montane nella realizzazione del nuovo stato delle autonomie locali, investendo direttamente le assemblee elettive di base a rispondere alle esigenze di nuovi servizi sociali rispettosi della dignità umana.

Dobbiamo anche sottolineare, in questa circostanza che per attuare questo nuovo ordinamento statale che deve poggiare su un serio e concreto decentramento non sono sufficienti le leggi dello Stato ed i decreti presidenziali, ma occorre la convinzione, la coscienza, la volontà di superare vecchie mentalità e deteriori sistemi accentratori, impegnandosi ad investire nella erogazione dei servizi le istituzioni di base democraticamente gestite, certamente più vicine e più sensibili alle esigenze della Comunità.

./.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

A modesto avviso del relatore, il DPR 616/1977 ha fatto giustizia di incertezze, esitazioni, timori che si manifestavano nelle Regioni per l'attribuzione delle deleghe agli Enti locali, in quanto ha attribuito direttamente le funzioni amministrative di molte materie agli Enti stessi, lasciando alle Regioni il compito di coordinare per legge i servizi in sede Regionale..

Questa valutazione emerge chiaramente dalla lettura degli articoli 22,23,24,25 e 26 del DPR 616/1977, in forza dei quali sia le funzioni in materia di "beneficenza pubblica" attribuite alle Regioni col DPR n. 9 del 15/1/72 sia altre importanti funzioni aggiuntive elencate nei predetti articoli sono attribuite direttamente ai Comuni..

Il disegno di legge in discussione, predisposto dall'assessorato al Lavoro-Cooperazione e Servizi Sociali, dà l'avvio, nel settore dei servizi sociali, a questa azione di Coordinamento e regolamentazione che compete alla Regione, partendo dagli EE.CC.AA. e loro funzioni, la cui posizione deve essere definita e conclusa entro e non oltre il 30.6.1978.

Nell'art. 1 è stabilito la soppressione immediata degli Enti Comunali di Assistenza; con l'art. 2 i Comuni sono sollecitati ad assicurare tempestivamente gli interventi assistenziali già propri dell'ECA, attribuendo nello stesso tempo ai Comuni personale, funzioni, patrimonio e finanziamenti per l'espletamento di dette funzioni.

Con gli Artt. 3-4+5 e 6 viene nominato presso ogni E.C.A. un Commissario liquidatore nella persona del Presidente in carica o, in assenza del Consigliere più anziano o del Commissario in carica per quegli E.C.A. in regime Commissariale.

I vari compiti attribuiti al Commissario devono concludersi inderogabilmente entro il 30.6.78 con la quale data cessa la funzione del Commissario .

Con l'art. 7 si richiama il Comune a rispettare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 616/1977, che stabilisce una contabilizzazione separata di tutti gli interventi assistenziali fino all'entrata in vigore della nuova legge sulla finanza locale.


L'articolo 8 riguarda il personale degli E.C.A. che passa ai Comuni e per il quale si devono fare salve le posizioni professionali, giuridiche ed economiche fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

L'aspetto finanziario è trattato dall'art. 9, in forza del quale ai Comuni verranno assegnati per l'anno 1978 contributi pari a quelli assegnati nel 1977 ai rispettivi E.C.A.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

L'art. 10 autorizza il Presidente della Giunta regionale a delegare l'assessore competente all'espletamento dei compiti previsti dalla legge.

Signor Presidente, signori Consiglieri, a conclusione di questa relazione mi preme precisare che la 6^a Commissione è stata unanime nell'approvazione di questo disegno di legge, che è un atto dovuto nel rispetto dell'Art. 25 del D.P.R. 616/1977.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the end, positioned on the right side of the page.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

DISEGNO DI LEGGE:

"SOPPRESSIONE DEGLI EE.CC.AA. - NORME SUL PASSAGGIO AI
COMUNI DEL PERSONALE, DEI BENI E DELLE FUNZIONI"

ART. 1

In attuazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 sono soppressi con decorrenza immediata gli Enti Comunali di assistenza esistenti nella Regione.

ART. 2

Con pari decorrenza, i Comuni sono tenuti ad assicurare l'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti agli Enti Comunali di assistenza.

Alla stessa data sono trasferiti ai Comuni le attribuzioni, i rapporti patrimoniali ed il personale degli Enti suddetti.

I Comuni, inoltre, devono intendersi sostituiti in qualsiasi convenzione, agli EE.CC.AA.

ART. 3

Con pari decorrenza in ogni E.C.A. è istituito un Commissario straordinario per gli adempimenti conseguenti alla soppressione ed in particolare:

- a) descrizione della consistenza patrimoniale dell'E.C.A., elencazione dei beni, loro descrizione nonché identificazione dei beni patrimoniali la cui titolarità è delle II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate ai sensi degli artt. 54 e seguenti della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 anch'essi descritti e catalogati ed eventualmente distinti secondo l'appartenenza a ciascuna delle predette II.PP.AA.BB;
- b) elencazione dei rapporti giuridici pendenti, distinti secondo la pertinenza dell'E.C.A. ovvero a ciascuna delle eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrate a norma delle disposizioni di legge citate;

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

- c) elencazione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 616 del 24.7.77, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto distinti tra personale dipendente dell'E.C.A. e personale dipendente da eventuali II.PP.AA.BB. concentrate o amministrare dall'E.C.A.

ART. 4

L'incarico di Commissario straordinario di cui al primo comma dell'art. precedente viene assunto di diritto dal Presidente dell'E.C.A., in caso di vacanza dal Consigliere anziano o, in ipotesi di gestione straordinaria, dal Commissario già in carica.

In caso di impedimento delle persone indicate dal precedente comma il Presidente della Giunta Regionale procederà, previa segnalazione del Comune competente per territorio alla nuova designazione.

ART. 5

Entro e non oltre il 30 giugno 1978, data in cui cesserà l'incarico, il Commissario deve portare a termine le procedure previste dall'art. 3 inviando una dettagliata relazione al Consiglio Comunale ed all'Assessorato Regionale competente per materia.

Per i fini suddetti il Commissario si avvarrà del personale già in servizio presso l'E.C.A. o comunque in precedenza già adibito per l'espletamento dei compiti d'istituto.

ART. 6

E' compito dello stesso Commissario provvedere alla amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza amministrate dall'E.C.A. con l'obbligo di assicurare la continuità delle prestazioni assistenziali, avvalendosi anche in tal caso del personale di cui all'ultimo comma dell'art. 5.

Il 30 giugno 1978 il Commissario cesserà dall'incarico ed il comune subentrerà nell'amministrazione in attesa dell'entrata in vigore della legge statale di riforma dell'assistenza ovvero della legge regionale prevista dal settimo comma dell'art. 25 del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.

ART. 7

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni assistenziali già spettanti alla ECA è tenuto ad osservare il disposto dell'ultimo comma dell'art. 25 del D.P.R. 24.7.77 n. 616 e può fare ricorso alle procedure di erogazione di cui all'art. 11 del R.D. 5.2.1891 n. 99 anche avvalendosi degli organismi circoscrizionali di cui alla legge 8.6.76 n. 287.

ART. 8

L'inquadramento del personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 616 del 24.7.77, fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite, avviene, per ciascun comune in un ruolo speciale transitorio fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino dei servizi sociali sul territorio.

Al fine di tutelare la professionalità dei dipendenti, il personale di cui

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

al comma precedente dovrà comunque essere utilizzato per l'attuazione dei compiti previsti dalle competenze attribuiti ai Comuni a norme dell'art. 25 del D.P.R. n. 616.

Per i rapporti di lavoro subordinato aventi natura diversa di quelli indicati al primo comma del presente articolo, i Comuni subentreranno nella relativa titolarità già facente capo agli Enti estinti.

ART. 9

I contributi regionali in favore dei Comuni sono complessivamente pari ad una somma non inferiore a quella iscritta nel bilancio regionale 1978 al capitolo 336.

I fondi sono attribuiti a ciascun Comune con Decreto del Presidente della Giunta regionale entro e non oltre il primo semestre di ciascun anno con una quota non inferiore a quella spettante a ciascun E.C.A., quale contributo ordinario per il bilancio 1977.

Il Presidente della Giunta regionale, con decreto, può disporre in favore dei Comuni colpiti da calamità naturali o eventi eccezionali ulteriori somme nell'ambito delle disponibilità di un fondo non inferiore a quello di cui al cap. 337 del bilancio 1978.

ART.10

Il Presidente della Giunta con proprio decreto può delegare l'Assessore al ramo per le competenze di cui agli Artt. 4 e 9 della presente legge.